



15 GIU 2020

11535/20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23506/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 11535

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Ud. 10/12/2019

Dott. GUIDO RAIMONDI - Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23506-2018 proposto da:

ISOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio  
dell'avvocato MARIO ANTONINI, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato GIULIANO GIUGGIOLI;

- **ricorrente** -**contro**

BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,  
presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIRO',

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
LUCA PERON e STEFANINO BERETTA;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 380/2018 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 14/06/2018, R.G.N.  
1042/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA  
DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del  
ricorso;

uditi gli Avvocati GINA LORENZO per delega verbale  
avvocato SALVATORE TRIFIRO', STEFANINO BERETTA e LUCA  
PERON.



## **FATTI DI CAUSA**

Con sentenza del 14 giugno 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Novara e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Isola nei confronti della Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per aver l'impresa datrice, ricorrendo ad un'agenzia investigativa, accertato a carico del primo lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell'assenza dal lavoro.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto legittimi gli accertamenti investigativi, corrette le valutazioni del primo giudice circa la valenza confessionaria attribuita alle giustificazioni rese dal dipendente anche in relazione alle operazioni di carico manuale della legna, la rilevanza in relazione al thema decidendum degli ulteriori comportamenti addebitati, l'inattendibilità dei testi indotti ed, infine, provato anche in via presuntiva il compimento di sforzi non consentiti dalle prescrizioni mediche.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Isola, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

La Società controricorrente ha poi presentato memoria.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2110, 2119, 2697 e 2729 c.c. nonché la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a fondamento del proprio pronunciamento, fondata su un dato non emerso in sede istruttoria per cui il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal compiere attività che potevano comportare un sia

pur minimo impegno fisico o anche solo apprezzabili sollecitazioni agli arti superiori e comunque l'incongruità logica e giuridica della valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte medesima.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 437 c.p.c., 1175, 1375, 2106, 2110, 2119 c.c. ed ancora la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione dell'impugnata sentenza in base alla quale la Corte territoriale approderebbe alla conclusione del compimento da parte del ricorrente di condotte idonee a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione prescindendo da un accertamento tecnico del dato stante la mancata ammissione della CTU.

Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'idoneità delle condotte tenute dal ricorrente a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione in quanto lo stesso era tenuto ad astenersi dal compiere attività che potevano comportare un sia pur minimo impegno fisico o anche solo apprezzabili sollecitazioni agli arti superiori si rivela sostenuto da argomentazioni ineccepibili sul piano logico e giuridico che le censure mosse non valgono ad inficiare cosicché rispetto a queste le prime risultano tali da resistervi; <sup>si deve infatti</sup> ~~dovendosi~~ osservare come, da un lato, il valore confessorio attribuito dalla Corte territoriale alle giustificazioni del ricorrente e qui non disconosciuto rilevino al fine di fondare, anche in via presuntiva, il giudizio sulla veridicità delle condotte addebitate e sull'inattendibilità dei testi e come, dall'altro, la corretta considerazione per cui la censurabilità delle condotte non dipende dalla concreta e accertata incidenza ex post delle

attività del lavoratore sul processo di guarigione bensì sulla loro potenziale idoneità ad interferire con tale processo valgono ad avvalorare la decisione di mancata ammissione della richiesta CTU e la conclusione, non certo smentita dal rilievo del ricorrente per cui il periodo di rigorosa osservanza del riposo doveva ritenersi, alla luce del certificato medico scaduto, il giorno precedente a quello in cui si era accertato fossero state tenute quelle condotte, per cui il dovere di correttezza e buona fede doveva indurre il ricorrente ad astenersi da attività, come il carico e scarico della legna o il trasporto di taniche o anche la guida di un trattore, potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2019

IL RELATORE

*Nicola De Martinis*

Il Presidente

*Vincenzo F. Carlucci*



Funzionario Giudiziario  
Dot. Giovanni BUELLO  
*Giovanni Buello*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione *LAVORO*  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 15 GIU 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Giovanni BUELLO  
*Giovanni Buello*